

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI

Contenuto

Capitolo 1: Norme generali per la legislazione, l'organizzazione e l'esercizio dell'autorità nella Federazione	5
Capitolo 2: Le nomine	6
Capitolo 3: Norme complementari per il Collegio Generale e la Plenaria Generale	8
Capitolo 4. Gli enti territoriali della Federazione	9
Articolo 1. Il Collegio Direttivo Territoriale	9
Articolo 2. Il presidente e altri incarichi	11
Articolo 3. La Plenaria Territoriale e i gruppi di lavoro	13
Capitolo 5. Le autorità locali della Federazione	15
Capitolo 6. Amministrazione	17

Introduzione

Questo Regolamento Generale della Federazione Regnum Christi contiene norme complementari allo Statuto della Federazione Regnum Christi che la Santa Sede ha approvato in data 31 maggio 2019, ed è entrato in vigore il 15 settembre 2019.

Le norme complementari contenute in questo Regolamento sono applicate a tutta la Federazione. In maniera particolare definiscono l'organizzazione territoriale e locale della Federazione con i suoi rispettivi casi. In questa parte sono ripresi, con piccole modifiche redazionali e alcune normative complementari già previste, i testi approvati dall'Assemblea Generale nel dicembre 2018 che originariamente facevano parte dello Statuto, ma che per indicazione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica passarono a questo codice secondario della Federazione. Altre norme più specifiche sono trattate in altri regolamenti (cfr. Regolamenti dei fedeli associati, Regolamenti amministrativi, Regolamenti territoriali).

Il Collegio Direttivo Generale, con il consenso della Plenaria Generale, promulga *ad experimentum*, questo Regolamento Generale della Federazione Regnum Christi fino alla prima Convenzione Generale della Federazione Regnum Christi.

Roma, 16 Settembre 2019

Decreto di approvazione e promulgazione

¡Venga tu Reino!

REGNUM CHRISTI

SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Via Aurelia 677 - 00165 Roma, Italia

DG-FRC 0004-2019
Clas. I.3.2
Decreto




El Colegio Directivo General de la Federación Regnum Christi,


- vista la indicación de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica de omitir particularmente la definición y el funcionamiento de los niveles territoriales y locales en los *Estatutos de la Federación Regnum Christi* y de tratarlos más bien en Reglamentos internos aprobados por la Convención General;
- vistos los textos estatutarios aprobados por la Asamblea General del Regnum Christi en diciembre 2018 que, en consecuencia, ya no están incluidos en el texto definitivo de los *EFRC*;
- vista la necesidad de ofrecer normas complementarias sobre algunos otros aspectos de organización, funcionamiento y administración de la Federación Regnum Christi;
- con el consentimiento de la Plenaria General dada en resolución 1-2019;

APRUEBA Y PROMULGA

el *Reglamento General de la Federación Regnum Christi*, que estará en vigor *ad experimentum* a partir de la fecha del presente decreto y hasta la celebración de la primera Convención General de la Federación.

Dado en Roma, el 17 de septiembre de 2019

  
P. Eduardo Robles-Gil, L.C. Gloria Rodríguez Díaz Dr. Jorge López González
Colegio Directivo General


P. Andreas Schoggl, L.C.
Secretario general



Abbreviazioni

CIC *Codice di diritto Canonico*, in latino *Codex Iuris Canonici* (25 gennaio 1983).

EFRC *Estatutos de la Federación Regnum Christi* (31 maggio 2019).

Capitolo 1. Norme generali per la legislazione, l'organizzazione e l'esercizio dell'autorità nella Federazione

Regolamenti territoriali

1. § 1. I regolamenti territoriali sono approvati dal Collegio Direttivo Territoriale con il consenso della Plenaria Territoriale. Prima di essere promulgati, devono essere autorizzati dal Collegio Direttivo Generale.

§ 2. Il Collegio Direttivo Generale, con il consenso della Plenaria Generale, può approvare regolamenti territoriali che contengono eccezioni al proprio diritto in materia organizzativa.

Norma transitoria per la composizione della prima Convenzione Generale

2. Per la prima Convenzione Generale, le regole per le elezioni secondo il numero 68 § 2 e § 4 degli *Statuti della Federazione Regnum Christi* sono stabilite dal Collegio Direttivo Generale con il consenso della Plenaria Generale.

La Convenzione Territoriale

3. Le norme per la composizione, la convocazione e la modalità della Convenzione Territoriale menzionata al numero 70 dello *Statuto della Federazione Regnum Christi*, sono definite dal Collegio Direttivo Generale, previa consultazione dei territori, in linea con il *Regolamento della Convenzione Generale* e il numero 40 del *Regolamento dei fedeli associati alla Federazione Regnum Christi*.

Esercizio dell'autorità personale, moderato dal consiglio

4. § 1. Il direttore di una località, di una sezione o di un'opera di apostolato della Federazione è assistito da un Consiglio che lo aiuta nell'esercizio della sua autorità personale. Su richiesta del direttore, il Consiglio offre il proprio consenso o parere, come stabilito dal diritto proprio.

§ 2. Il direttore non vota insieme al suo Consiglio, ad eccezione dei casi in cui agisce con un voto collegiale.

§ 3. A meno che non sia stabilito qualcosa di diverso in un particolare regolamento approvato dall'autorità competente, la validità dei voti dei consigli richiede la partecipazione di oltre la metà dei membri.

§ 4. Sebbene il direttore non abbia l'obbligo di seguire l'opinione del suo Consiglio, anche se è unanime, non dovrebbe discostarsi dalla sua opinione senza una ragione che, secondo lui, è più forte e che deve ponderare attentamente davanti a Dio¹.

§ 5. I membri dei consigli sono obbligati a esprimere sinceramente la loro opinione e, se richiesto dalla gravità della questione, a mantenere il segreto con attenzione, un obbligo che il direttore può esortare (*Cf. CIC 127 §3*).

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI

§ 6. I criteri dei paragrafi 4 e 5 di questo numero si applicano all'Assemblea Plenaria quando funge da Consiglio del Collegio Direttivo.

Il registro dei fedeli associati

5. § 1. In ogni territorio è necessario tenere un registro dei fedeli associati, tenendo presente la legislazione civile sulla protezione dei dati e le linee guida emesse dal Collegio Direttivo Generale.

§ 2. I fedeli associati possono richiedere che il loro nome non compaia nei registri dei membri che vengono divulgati.

§ 3. Solo i fedeli associati che non hanno richiesto la rimozione del loro nome dai documenti divulgati, possono partecipare alle elezioni e assumere incarichi nella Federazione.

Gli archivi della Federazione

6. La Direzione Generale e le Direzioni Territoriali della Federazione devono avere un archivio, il cui responsabile è il segretario generale o il segretario territoriale. Questi sono archivi ecclesiastici e sono regolati da una legge universale e propria.

Gli ambienti sicuri

7. Il Collegio Direttivo Territoriale, in stretto coordinamento con le istituzioni federate, è responsabile della definizione dei codici necessari e della loro conformità per favorire ambienti sicuri nelle attività della Federazione, in particolare per i minori.

Capitolo 2. Le nomine

Autorità competente per incarichi nella Federazione

8. Le autorità che possono conferire incarichi nella Federazione sono: il Collegio Direttivo Generale, il Collegio Direttivo Territoriale, il direttore locale o il Collegio che gestisce una località, il direttore di sezione e il direttore di un'opera o programma di apostolato.

Nomine di membri di istituzioni federate

9. § 1. Nel caso di conferire un incarico nella Federazione a un membro di un'istituzione federata, viene nominato dal Collegio Generale o Territoriale, dopo aver ricevuto l'incarico da parte dell'autorità competente dell'istituzione federata, secondo il suo diritto.

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI

§ 2. Nel caso di nomine all'interno di località, sezioni, opere o programmi di apostolato, il Collegio Direttivo Territoriale deve ascoltare prima il rispettivo direttore.

Nomina dei fedeli associati

10. La nomina di fedeli associati viene effettuata dall'autorità competente ai sensi del numero 8 del presente Regolamento, previa accettazione dell'interessato.

Formalità

11. § 1. Le nomine devono essere conferite con la corretta formalità, indicando la posizione, la durata della stessa, da quale autorità dipenderà nell'esercizio della responsabilità assegnata, se a tempo pieno o part-time e se comporta una remunerazione o meno.

§ 2. Se il regolamento corrispondente o il decreto di nomina non stabiliscono diversamente, il mandato è normalmente di tre anni con possibilità di rinnovo.

§ 3. Chi lascia una posizione, chi la assume e l'autorità superiore che segue questa modifica, deve assicurare che il trasferimento di informazioni avvenga in modo ordinato e completo.

Modalità di consulta

12. La procedura per una corretta consultazione prima delle nomine menzionate al numero 60 dello Statuto della Federazione Regnum Christi deve essere definita nei Regolamenti Territoriali della Federazione.

L'esenzione dei membri delle istituzioni federate

13. § 1. Un membro di un'istituzione federata che desidera essere esonerato da una funzione nella Federazione deve presentare la petizione per iscritto al superiore immediato o al direttore corrispondente con le motivazioni e informare l'istanza da cui dipende nell'esercizio del suo carico.

§ 2. È responsabilità dei superiori e dei direttori accettare la richiesta di esenzione dalla Federazione dai propri membri. Di solito sentirà il parere del Collegio Direttivo competente o del rispettivo direttore, a seconda dei casi, prima di deliberare sull'esenzione. Salvo casi di forza maggiore, verrà fissata una data di esenzione che consentirà una transizione adeguata.

La rimozione di membri dalle istituzioni federate

14. § 1. I membri delle istituzioni federate possono essere rimossi dalla loro posizione con decisione dell'autorità della Federazione che le ha affidato, informando il superiore o il direttore competente dell'istituzione federata, nonché al superiore o il direttore competente della stessa istituzione federata, informando le entità coinvolte della Federazione. In entrambi i casi non è richiesto il consenso dell'altra parte, ma procedere con anticipazione e mutuo accordo.

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI

§ 2. Per motivi gravi e urgenti (danni alla salute fisica o psicologica della persona, possibile scandalo o rovina per l'apostolato, ecc.) L'autorità competente sia della Federazione che delle istanze federate può rimuovere immediatamente una persona dalla sua posizione.

Le dimissioni o la rimozione dei fedeli associati

15. § 1. I fedeli associati che desiderano dimettersi da una posizione della Federazione devono presentare le proprie dimissioni per iscritto all'autorità che li ha nominati.

§ 2. Salvo casi di forza maggiore, verrà fissata una data di cessazione che consenta una transizione adeguata.

§ 3. La rimozione di fedeli associati è responsabilità della stessa autorità che ha fatto la nomina. Direttori di sezioni, opere o programmi locali procedono dopo aver ascoltato il parere del loro Consiglio.

Capitolo 3. Regole complementari per il Direttorio generale e la Plenaria generale

Facoltà di rinunciare all'applicazione di alcune norme

16. Il Collegio Direttivo Generale può dispensare *ad casum* dall'applicazione di qualsiasi norma del presente Regolamento e di altri regolamenti secondari della Federazione, ad eccezione di atti di amministrazione straordinaria.

Il vicepresidente

17. Il mandato del vicepresidente del Collegio Direttivo Generale se non diversamente previsto, termina quando cambia la composizione del Collegio Direttivo Generale.

La Plenaria Generale

18. § 1. La Plenaria Generale si riunisce validamente quando partecipano due terzi dei consiglieri generali e metà dei membri fedeli.

§ 2. Il consenso della Plenaria a una proposta del Collegio Direttivo Generale richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri generali che partecipano alla riunione.

§ 3. Prima di richiedere il consenso dei consiglieri generali, l'opinione dei membri fedeli deve essere ascoltata e raccolta mediante voto formale.

§ 4. Il parere della Plenaria Generale su una proposta del Collegio Direttivo Generale che, secondo il diritto proprio, lo richiede, deve essere raccolto con un voto formale. In questo voto

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI

i fedeli associati possono votare insieme ai consiglieri generali, senza la necessità di distinguere in due voti.

§ 5. I membri del Collegio Direttivo Generale non votano in Aula.

§ 6. La votazione è fatta per mano alzata, a meno che la maggioranza dei direttori non richieda una votazione segreta o il Collegio Direttivo non lo indichi.

I gruppi di lavoro del Collegio Direttivo Generale

19. § 1. Per conformarsi alle disposizioni dei numeri 78 § 3 e 92 dello Statuto della Federazione Regnum Christi, il Collegio Direttivo Generale deve stabilire e diffondere un Regolamento della Direzione Generale della Federazione, in cui è definito il modo solito e stabile in cui i gruppi di lavoro della direzione generale interagiscono tra loro e nel servizio alla Federazione.

§ 2. Prima di approvare il Regolamento, il Collegio Direttivo Generale deve raccogliere le osservazioni dei membri della Plenaria e dei fedeli associati che partecipano alla Plenaria.

Nomina dei membri del Comitato Generale per gli Affari Economici

20. Per eleggere i cinque membri del Comitato Generale per gli Affari Economici, procedere come segue: ogni direttore generale propone un membro del proprio Consiglio. Il Collegio Direttivo Generale sceglie all'unanimità altri due consiglieri generali competenti in materia economica.

Capitolo 4. Le autorità territoriali della Federazione

Articolo 1. Il Collegio Direttivo Territoriale

Composizione

21. § 1. In ogni territorio, la Federazione è diretta da un Collegio Direttivo, formato dai direttori territoriali delle istituzioni federate.

§ 2. Quando uno dei membri del Collegio è legittimamente impedito, viene fornito dal suo vicario, con il corrispondente diritto di voto.

§ 3. Il Collegio è assistito da due fedeli associati nominati secondo quanto stabilito dal proprio Regolamento. Nelle riunioni hanno un voto consultivo.

§ 4. Se le demarcazioni geografiche dei territori delle istituzioni federate non coincidono o una delle istituzioni federate non ha una partecipazione significativa all'attività della Federazione in un territorio, i direttori territoriali coinvolti presentano una proposta concordata al Collegio Direttivo Generale a cui spetta a determinare la composizione del Collegio Direttivo Territoriale.

§ 5. In questi casi:

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI

1. Se le demarcazioni geografiche dei territori non coincidono, il direttore territoriale di un'istituzione federata può partecipare ai diversi Collegi Territoriali della Federazione o proporre un suo delegato a formare una parte stabile del Collegio Direttivo Territoriale dove non può partecipare personalmente;
2. Se una delle istituzioni federate non ha una partecipazione significativa all'attività della Federazione in un territorio, le altre due possono completare il Collegio Direttivo Territoriale con membri aggiuntivi delle loro istituzioni federate;
3. I membri del Collegio Direttivo Generale non possono far parte di un Collegio Direttivo Territoriale;
4. Il Collegio Direttivo Territoriale non ha più di quattro membri.

22. Perché il Collegio Direttivo Territoriale sia legittimamente costituito, è necessaria la partecipazione di tre membri, poiché due non formano un collegio. Bisogna accertarsi che di norma non vengano prese decisioni senza ascoltare l'opinione dei fedeli associati che partecipano al Collegio Direttivo.

Ruoli e priorità

23. § 1. Il Collegio Direttivo Territoriale è responsabile di assicurare che la Federazione soddisfi i suoi scopi sul territorio, come stabilito nel numero 4 dello Statuto della Federazione Regnum Christi.

§ 2. Le sue principali funzioni di governo sono: pianificazione coordinata, approvazione del bilancio, valutazione, nomine e attenzione alle questioni più importanti della Federazione, in conformità con il diritto proprio.

§ 3. Il Collegio Direttivo Territoriale deve assicurare il corretto funzionamento della gestione ordinaria della Federazione sul territorio attraverso la corretta assegnazione e delega di responsabilità tra i membri del Collegio Direttivo, i gruppi di lavoro, le autorità locali e le istituzioni federate.

24. Oltre a sostenere e applicare nel suo territorio le priorità stabilite dal Collegio Direttivo Generale, il Collegio Direttivo Territoriale, è responsabile di:

1. Guidare il consolidamento, la proiezione e l'espansione della Federazione e della sua attività apostolica nel territorio;
2. Promuovere iniziative territoriali per la formazione dei membri, in particolare dei formatori, e promuovere la pastorale vocazionale;
3. Assicurare la supervisione e l'accompagnamento sollecito dei direttori locali, dei direttori di sezione e dei direttori delle opere di apostolato della Federazione, secondo il principio di sussidiarietà;
4. Essere presenti, individualmente o congiuntamente, nelle località per promuovere la missione comune;
5. Leggere e discernere i segni dei tempi, conoscere e analizzare costantemente il contesto ecclesiale, culturale e sociale del territorio;

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI

6. Valutare realisticamente le risorse disponibili per dare continuità alle attività apostoliche e progettarne di nuove;
7. Assicurare il rapporto della Federazione con le opere delle istituzioni federate, per il bene della missione comune;
8. Favorire la comunione con la Chiesa locale e curare i rapporti con la gerarchia ecclesiastica;
9. Supervisionare l'amministrazione dei beni della Federazione e promuovere un'economia sana e solidale;
10. Promuovere un'adeguata comunicazione istituzionale;
11. Informare il Collegio Direttivo Generale sullo stato di avanzamento del territorio secondo le modalità e la periodicità che stabilisce.

Ricerca di unanimità

25. § 1. Essendo un organo collegiale, prova il Collegio Direttivo Territoriale a procedere con consenso unanime negli atti che gli corrispondono di per sé.

§ 2. Se l'accordo non viene raggiunto nel Collegio Direttivo Territoriale, deve ricorrere alla Plenaria Territoriale o al Collegio Direttivo Generale per ascoltare il suo parere e quindi cercare una soluzione che raggiunga il consenso unanime del Collegio Direttivo.

§ 3. I direttori che compongono il Collegio Direttivo devono responsabilmente evitare che l'assenza di un accordo paralizzi o ostacoli il progresso e lo sviluppo della Federazione. Se in alcuni casi l'unanimità non viene raggiunta dopo le disposizioni del paragrafo precedente, riferire la questione al Collegio Direttivo Generale.

Articolo 2. Il presidente del Collegio Direttivo Territoriale e altri incarichi

Designazione

26. Il Collegio Direttivo Territoriale ha un presidente che è il direttore territoriale della Congregazione dei Legionari di Cristo. Su proposta del collegio direttivo territoriale, il collegio direttivo generale può nominare un altro membro del collegio direttivo territoriale come presidente.

Competenze

27. Il presidente del Collegio Direttivo Territoriale è responsabile di:
1. Convocare, proporre l'ordine del giorno e presiedere alle riunioni del Collegio Direttivo Territoriale e garantirne il funzionamento collegiale;
 2. Rappresentare la Federazione nel campo ecclesiastico del territorio;
 3. Rappresentare il Collegio della Federazione davanti al territorio;
 4. Presiedere la Convenzione territoriale e la Plenaria territoriale.

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI

Vicepresidente

28. § 1. Di comune accordo tra i suoi membri, uno dei restanti membri del Collegio Direttivo Territoriale è nominato vicepresidente, previa approvazione del Collegio Direttivo Generale .

§ 2. Il mandato del vicepresidente del Collegio Direttivo Territoriale, se non diversamente previsto, termina quando cambia la sua composizione.

§ 3. Quando il presidente del Collegio Direttivo Territoriale è impedito o la posizione è vacante, il vicepresidente del Collegio Direttivo Territoriale si assume tutti gli obblighi e i diritti del presidente del Collegio Direttivo Territoriale.

Amministratore territoriale

29. § 1. L'amministratore territoriale della Federazione è nominato dal Collegio Direttivo Territoriale, per un periodo di tre anni. Al termine, il periodo può essere rinnovato fino a tre volte consecutive.

§ 2. Deve essere una persona competente in materia di amministrazione, prudente, umile, paziente e disponibile, cordiale ed esperto nella gestione aziendale.

§ 3. L'amministratore territoriale deve essere membro di un'istituzione federata, almeno trentacinque anni e cinque anni di professione perpetua o voti definitivi.

Competenze

30. L'amministratore territoriale è responsabile dell'ordinaria amministrazione dei beni affidati a lui, sotto l'autorità del Collegio Direttivo Territoriale, in conformità con il diritto proprio e il diritto civile.

31. Oltre a osservare quanto stabilito dal canone 1284 del Codice di Diritto Canonico, l'amministratore territoriale deve:

1. Assistere i direttori, insieme ai loro amministratori, nella gestione efficiente dei beni;
2. Eseguire o supervisionare le ispezioni;
3. Tenere periodicamente informato il Collegio Direttivo Territoriale dello stato dell'amministrazione, attraverso la periodica presentazione dei conti e la gestione del bilancio.

Segretario territoriale

32. § 1. Il segretario territoriale è nominato dal Collegio Direttivo Territoriale, per un periodo di tre anni. Al termine, il periodo può essere rinnovato fino a tre volte consecutive.

§ 2. Deve essere una persona competente per le sue funzioni, discreta, sollecita, paziente e disponibile, cordiale, capace di organizzare, lavorare in gruppo ed esperto nella gestione degli affari.

§ 3. Il segretario territoriale deve essere membro di un'istituzione federata o un fedele associato di almeno trent'anni. Se è membro di un'istituzione federata, deve avere cinque anni

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI

di professione perpetua o voti definitivi. Se è un fedele associato, deve essere associato alla Federazione da almeno cinque anni.

§4. Il segretario territoriale ha il compito di assistere il Collegio Direttivo Territoriale nella gestione degli affari di governo a lui affidati, di tenere un registro aggiornato dei membri fedeli, di preparare e pubblicare comunicazioni governative e di tenere aggiornato l'archivio del territorio.

§5. Ordinariamente, è segretario delle riunioni del Collegio Direttivo e della Plenaria territoriale.

Articolo 3. Plenaria territoriale e gruppi di lavoro

Composizione

33. § 1. L'insieme dei consiglieri territoriali delle istituzioni federate è designato come Plenaria Territoriale della Federazione.

§ 2. Nella plenaria, un numero adeguato di membri fedeli partecipa con voto consultivo, due dei quali frequentano il Collegio Direttivo Territoriale e gli altri designati come determinato dal Regolamento dei fedeli associati.

§ 3. Se le demarcazioni geografiche dei territori delle istituzioni federate e della Federazione non coincidono o se una delle tre istituzioni federate non ha una partecipazione significativa all'attività della Federazione sul territorio, il Collegio Direttivo Generale deve determinare come procedere, secondo una proposta del Collegio Direttivo Territoriale, per determinare la composizione della Plenaria Territoriale. In questi casi, possono essere nominati membri che non sono direttori territoriali dell'istituzione federata il cui territorio non corrisponde a quello della Federazione.

Funzioni e priorità

34. § 1. La Plenaria Territoriale è un organo di assistenza per il Collegio Direttivo. La sua collaborazione esprime lo spirito di comunione che caratterizza la Federazione.

§ 2. Offre il proprio consenso o parere, quando richiesto dal Collegio Direttivo, conformemente ai propri diritti e contribuisce quindi all'esercizio della propria autorità.

§ 3. La sua collaborazione è particolarmente necessaria e importante quando offre un'opinione su documenti, linee guida per l'evangelizzazione e piani per l'adempimento della missione comune sul territorio.

Comitato Territoriale per gli Affari Economici

35. Il Comitato Territoriale per gli Affari Economici è composto da tre a cinque membri della Plenaria Territoriale, nominati dal Collegio Direttivo Generale, su proposta del Collegio Direttivo Territoriale.

Criteria per le sessioni della Plenaria Territoriale

36. § 1. La Plenaria Territoriale si riunisce validamente con la capacità di dare il consenso o l'opinione per gli atti prescritti a sé stante quando almeno la metà dei membri delle istituzioni federate che fanno parte della Plenaria partecipa e almeno metà dei fedeli associati.

§ 2. Nel caso in cui non si disponga dell'assistenza prescritta nel paragrafo precedente, il Collegio Direttivo Territoriale può incontrarsi con i restanti membri della Plenaria Territoriale per discutere questioni ordinarie di propria competenza.

§ 3. Il consenso della Plenaria Territoriale a una proposta del Collegio Direttivo Territoriale richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri delle istituzioni federate che partecipano alla riunione. Si deve raccogliere il parere dei fedeli associati previamente alla votazione.

§ 4. Il parere della Plenaria Territoriale su proposta del Collegio Direttivo Territoriale nei temi richiesti dal diritto proprio, deve essere raccolto con un voto formale. In questo voto i fedeli associati possono votare insieme ai membri delle istituzioni federate, senza la necessità di distinguere in due voti.

§ 5. I membri del Collegio Direttivo Territoriale non votano nella Plenaria. I consiglieri territoriali delle istituzioni federate, che per decisione del Collegio Direttivo Generale fanno parte del Collegio Direttivo Territoriale ai sensi del numero 21 § 5, 2 del presente Regolamento, mantengono il diritto di voto nella Plenaria.

§ 6. La votazione è fatta per mano alzata, a meno che il Collegio Direttivo Territoriale o la maggioranza dei partecipanti richieda una votazione segreta.

Gruppi di lavoro

37. Il Collegio Direttivo Territoriale deve istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nell'adempimento delle sue funzioni e quindi sostenere, secondo si determini, la missione comune.

Regolamento della Direzione Territoriale

38. § 1. Al fine di rispettare le disposizioni del n. 36, il Collegio Direttivo Territoriale deve stabilire e diffondere un Regolamento della Direzione Territoriale della Federazione, in cui si definisce il modo abituale e stabile in cui i gruppi di lavoro della direzione territoriale lavorano e interagiscono tra loro e al servizio della Federazione.

§ 2. Prima di approvare il Regolamento, il Collegio Direttivo Territoriale deve ascoltare l'opinione dei responsabili dei gruppi di lavoro della direzione territoriale.

Capitolo 5. Le autorità locali della Federazione

Direzione della località

39. § 1. La località della Federazione è diretta da un direttore, assistito da un Consiglio, che dà il proprio consenso o opinione come determinato dal diritto proprio; collabora inoltre all'elaborazione e all'attuazione di strategie apostoliche nella località, tenendo conto della strategia apostolica territoriale.

§ 2. Il Collegio Direttivo Territoriale può stabilire che una località sia gestita da un collegio con le facoltà proprie del direttore locale e del suo Consiglio.

Nomina

40. § 1. Il Collegio Direttivo Territoriale:

1. Nomina il direttore locale per un periodo di tre anni rinnovabili. Eccezionalmente, la nomina può essere fatta per un periodo di uno o due anni;
2. Approva la composizione del Consiglio, su proposta del direttore locale. La composizione del Consiglio deve considerare le esigenze e le caratteristiche della località, garantendo che siano rappresentate le diverse realtà apostoliche e le istituzioni federate presenti nella località.

§ 2. Il direttore locale e i membri del Consiglio devono essere membri di un'istituzione federata o fedeli associati. Se è un fedele associato, deve essere associato da almeno tre anni.

Qualità e caratteristiche

41. § 1. Il direttore locale e i membri del suo Consiglio, oltre a conoscere la missione evangelizzatrice della famiglia spirituale Regnum Christi, devono impegnarsi ad essa. Devono essere in grado di favorire la comunione, la collaborazione e il dialogo, incoraggiare lo zelo apostolico e l'iniziativa personale e proiettare la missione comune. Devono avere una conoscenza sufficiente della località.

§ 2. Il direttore locale può ricoprire contemporaneamente un'altra posizione nella località, purché tali impegni non impediscano l'adempimento responsabile della sua missione di direttore locale.

Facoltà e funzioni

42. Il direttore locale, assistito dal suo Consiglio:

1. Dirige l'attività della Federazione nella località;
2. Accompagna la vita e la missione delle sezioni, con le facoltà specificate dal Collegio Direttivo Territoriale nel decreto di nomina;

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI

3. Coinvolge i superiori e i direttori delle comunità, i direttori di sezione, le opere e i programmi apostolici nell'elaborazione e nell'esecuzione del piano locale;
4. Il direttore locale non ha autorità di governo sulle opere di apostolato delle istituzioni federate; tuttavia, cerca di creare sinergie con i suoi direttori e i loro equipe;
5. Mantiene la comunicazione con i superiori e i direttori delle comunità delle istituzioni federate sulla partecipazione della loro comunità alla vita del Regnum Christi e sulla prestazione apostolica dei loro membri che hanno responsabilità dirette nella località;
6. Informare il Collegio Direttivo Territoriale dello stato di avanzamento della località secondo le modalità e la periodicità che stabilisce.

Piano di località

43. § 1. Il piano della località è lo strumento che guida e governa lo sviluppo della vita e dell'attività apostolica della Federazione.

§ 2. Il piano:

1. illumina e promuove l'iniziativa personale dei membri;
2. guida i programmi delle sezioni locali e degli apostolati, rispettando la loro area di responsabilità;
3. illumina i programmi pastorali dei centri educativi e i progetti comunitari delle comunità locali delle istituzioni federate;
4. coordina e integra l'offerta Regnum Christi per favorire la vita delle famiglie;
5. viene elaborato a partire dalle linee guida territoriali, tenendo conto del piano pastorale della diocesi.

§ 3. Le sezioni, opere, apostolati, parrocchie e comunità si aderiscono al piano a partire dalla loro identità e missione specifiche.

Sezioni

44. § 1. I fedeli associati alla Federazione sono raggruppati in sezioni.

§ 2. Ogni sezione ha un direttore, che può essere un membro di qualsiasi istituzione federata o un fedele associato, con le qualità adeguate, nominato dal Collegio Direttivo Territoriale.

§ 3. A livello locale, le sezioni sono supervisionate e coordinate dal direttore locale.

Capitolo 6. La Amministrazione

Legittima assegnazione del capitale stabile

45. È responsabilità del Collegio Direttivo Generale, con il consenso della Plenaria Generale, definire il patrimonio stabile della Federazione¹.

Sostenibilità

46. § 1. I territori della Federazione devono contribuire al finanziamento delle spese generali, secondo i regolamenti secondari.

§ 2. Le località e le opere di apostolato devono contribuire al finanziamento delle spese territoriali della Federazione, secondo le norme secondarie.

§ 3. Le sezioni e le opere di apostolato devono di solito essere autosufficienti e, insieme ai contributi dei fedeli associati, contribuire al finanziamento delle spese locali, secondo le norme secondarie.

Fondo solidale

47. § 1. Il fondo di solidarietà è un canale abituale attraverso il quale le istituzioni federate si assumono la loro responsabilità per il sostegno materiale della Federazione nei loro bisogni ordinari e straordinari.

§ 2. Gli organi competenti della Federazione devono istituire e amministrare un fondo di solidarietà generale e un fondo di solidarietà per ciascun territorio.

¹ Cf. *EFRC*, 100.